



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12602/2018 promossa da:

l _____, con il patrocinio dell'avv.to A.Versari e dell'avv.to M.Pavanetto del Foro di Forlì,
elettivamente domiciliato in Venaria, Via Saccarelli n. 13, presso il difensore avv.to Versari.

Attore

contro

_____ , con il patrocinio dell'avv.to R.M. _____, elettivamente domiciliato in Torino,
Via Montevecchio n. 5, presso il difensore avv.to _____

Convenuto

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“ PRELIMINARMENTE dichiarando di non accettare il contraddittorio su alcuna domanda, eccezione o produzione nuova dell'avversario che, in ogni caso, sarebbe tardiva ed inammissibile, si rappresenta quanto appresso.

PRESO atto delle risultanze della CTU e del fatto che, verosimilmente la sottoscrizione apposta all'ordine di bonifico dell'8.7.2015, oggetto di causa, è autografa e riferibile a _____, si insiste affinché venga dichiarata NULLA, per difetto di forma (atto pubblico) la donazione attraverso cui _____, proprio attraverso tale ordine di bonifico, ha donato a Longo Alfredo la somma di € 100.000,00.

La declaratoria di nullità dell'atto dispositivo dovrà necessariamente comportare l'obbligo in capo a _____ di retrocedere a _____ la somma di € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione o alla restituzione della maggior somma che verrà ritenuta di giustizia, ivi compresi gli ulteriori € 13.000,00 conferiti.

Il tutto come meglio argomentato nella seconda memoria 183 cpc depositata dallo scrivente, cui quivi integralmente ci si riporta e come previsto dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 18725 del 2017, allegata a tale seconda memoria 183.

Né l'avversario ha mai contestata l'esigenza della forma dell'atto pubblico per la donazione posta in essere dal padre al figlio, né ha eccepito che si trattasse di donazione di modico valore.

Si reiterano, pertanto e quivi le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta all'ordine di bonifico dell'8.7.2015 riferibile e riferito a _____ è apocrita e, per l'effetto, ordinare ad _____ la ripetizione, in favore

dell'attore, della somma di € 113.000,00 o 100.000,00, o la maggiore o minor somma che risultasse dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi.

In via subordinata e laddove la sottoscrizione del Sig. _____ all'ordine di bonifico dell'8.7.2015 risultasse autentica, dichiarare nulla la relativa donazione per vizio di forma e, per l'effetto, condannare il Sig. _____ corrispondere al Sig. _____ la somma di € 100.000,00, o la maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con ogni e più ampia riserva istruttoria e con vittoria di spese, competenze professionali RSG 15%, iva e cpa."

Per parte convenuta:

" La difesa di parte convenuta precisa le proprie conclusioni richiamando quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 15 ottobre 2018, di seguito riportate per mera comodità del Giudicante:

"- nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria domanda e deduzione, voglia il Tribunale adito respingere le domande proposte dal Sig. _____, giacché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esplicate in premessa;

- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, ridurre il quantum dovuto in Euro 50.000,00 (anziché Euro 113.000,00), per le ragioni esplicate in premessa.

Con vittoria di spese e competenze di lite".

Al solo fine di evitare le preclusioni istruttorie di cui all'art. 437 c.p.c. in caso di eventuale giudizio di appello, si richiamano le istanze dedotte e non ammesse nella comparsa di costituzione e risposta del 15 ottobre 2018 e nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell'11 marzo 2019."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 29.5.2018 _____, instaurava giudizio con le forme della cognizione sommaria convenendo il figlio _____

Rappresentava di essere titolare di un conto corrente cointestato con il convenuto per ragioni pratiche, atteso che le movimentazioni in entrata ed uscita dal conto riguardavano solo il ricorrente ed attenevano alla sua pensione.

In data 7.4.2015 parte convenuta, senza autorizzazione del ricorrente, provvedeva a fare un bonifico in proprio favore dal conto per la somma di €. 13.000,00; ed in data 8.7.2015 disponeva a proprio favore un secondo bonifico nel proprio interesse per la somma di €. 100.000,00.

Il ricorrente tentava invano di ottenere la restituzione delle predette somme e ricevuta la copia dell'ordine di bonifico, si avvedeva che la propria firma apposta era stata falsificata.

La donazione effettuata era da ritenersi nulla per difetto di forma e, qualora ritenuto che l'atto fosse stato posto in essere correttamente sotto il profilo formale, la donazione doveva essere revocata per ingratitudine, giusto disposto ex art. 801 c.c., poiché il donatario aveva disatteso la volontà del donante, distraendo in proprio favore somme di denaro, depauperandone il patrimonio.

Fissata udienza al 25.10.2018, in data 15.10.2018 si costituiva il convenuto contestando domande e difese avversarie.

Rappresentava che il conto citato dal ricorrente era stato cointestato tra padre e figlio sin dalla morte della moglie del _____; anche dopo il trasferimento del convenuto a Torino, tale conto aveva continuato a rimanere cointestato per fare fronte al pagamento delle spese dell'immobile in cui il ricorrente viveva.

Il convenuto aveva sostenuto numerose spese a favore del padre utilizzando proprie risorse personali, con particolare riferimento al periodo dal dicembre del 2013 e sino al maggio dell'anno successivo in ragione delle condizioni di salute del ricorrente, che era stato colpito da un ictus. Anche a seguito del ritorno a casa, il convenuto e la di lui compagna si erano fatti carico dell'assistenza dell'anziano; inutilmente il _____ aveva cercato di coinvolgere le sorelle.

Alcuni mesi dopo il ricorrente, consapevole delle difficoltà che il suo accudimento comportava, decideva di tornare presso la struttura Anni Azzurri; il convenuto peraltro proseguiva a seguire il congiunto andando a trovarlo 3 o 4 volte a settimana.

Era stato pertanto in tale contesto che il ricorrente aveva ritenuto di rimborsare il figlio per le spese sostenute bonificando a suo favore la somma di €. 13.000,00. Oltre a tale somma il Longo, sentendosi obbligato, decideva di disporre a favore del congiunto un ulteriore bonifico per la somma di €. 100.000,00, anticipando peraltro un intendimento che aveva già espresso in passato rispetto al

momento della sua morte.

Pertanto in data 8.7.2015 padre e figlio si recavano insieme in banca per effettuare tale operazione di bonifico e data la consistenza della somma, l'impiegato di suo pugno aveva scritto : *"Ok parlato con Beppe [all'epoca vice-direttore della filiale] e Katia [] che già sapeva per acquisto di immobile x il figlio"*.

Quanto affermato in ricorso era pertanto falso poiché il bonifico veniva effettuato dal ricorrente personalmente, in epoca in cui non era collocato in struttura.

Infine sino alla fine 2017 il ricorrente non aveva mai chiesto la restituzione delle somme versate, avanzata solo dopo un riavvicinamento con le figlie.

Assumeva che stante la cointestazione del conto corrente da oltre 25 anni, la domanda di restituzione non poteva comunque che essere limitata al 50%; il conto in discussione era stato l'unico conto utilizzato per fare fronte alle spese di gestione dell'immobile in cui sino al 2000 ricorrente e convenuto avevano vissuto; su tale conto erano poi stati accreditati anche i risparmi del convenuto.

Contestava come contraddittoria la ricostruzione del ricorrente, richiamando quale disciplina giuridica in cui inquadrare la fattispecie concreta quella dell'obbligazione naturale; invero a fronte della lunga assistenza prestata al padre nasceva un dovere morale di riconoscenza che trovava la sua fonte nella previsione di cui all'art. 2034 c.c.; da qui l'irripetibilità della somma versata.

Qualora invece si fosse ritenuto che i due bonifici costituivano una donazione, doveva trovare applicazione la disciplina della donazione remuneratoria indiretta, quale attribuzione gratuita compiuta a fronte di servizi resi dal donatario, senza obbligo di osservanza delle forme prescritte.

Quanto alla domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, genericamente tratteggiata, non ne sussistevano i presupposti.

Concludeva quindi come in epigrafe riportato.

Sentite liberamente le parti alla prima udienza, con ordinanza del 2.11.2018 il GI disponeva il mutamento del rito, richiesto da parte convenuta, e all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., assegnava i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c..

Esaurita la fase orale, anche con l'esperimento di CTU diretta ad accertare la paternità o meno della firma apposte all'ordine di bonifico della somma di €. 100.000,00, all'udienza del 1.10.2020 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa trattenuta a decisione.

Prima di passare alla trattazione delle difese e domande, va osservato che parte convenuta ha richiamato nelle proprie conclusioni, e per puro scrupolo defensionale, le istanze istruttorie già formulate e respinte.

Non sono stati dedotti elementi o circostanze che inducano a ritenere quelle deduzioni rilevanti ai fini delle tesi difensive esposte, per cui si ritiene di richiamare in merito quanto argomentato nell'ordinanza istruttoria del 10.5.2019.

Nel corso del giudizio, dopo una breve istruttoria sulle circostanze dedotte dal convenuto in ordine alle sue prestazioni assistenziali a beneficio del congiunto, veniva disposta CTU sull'affermata apocrifia della firma apposta in calce al bonifico risalente all'8.7.2015 per la somma di €. 100.00,00, che parte attrice negava di avere mai effettuato a favore del figlio.

Le risultanze della consulenza hanno smentito gli assunti del confermando la piena riconducibilità della sottoscrizione del documento contabile alla sua mano.

La Dott.ssa Ruggeri ha adeguatamente motivato le proprie valutazioni con argomenti persuasivi e rigorosi.

Va osservato che l'attore ha prestato saggio grafico al perito, oltre a mettere a disposizione altre firme recenti (sottoscrizione della procura alle liti e del verbale di negoziazione assistita); il consistente materiale a disposizione dell'ausiliario del Tribunale ha quindi consentito di appurare che la grafia utilizzata per la compilazione del bonifico, appariva compatibile con le peculiari modalità di scrittura dell'attore.

La concomitante esistenza sia della coerenza gestuale che formale del tratto, conduceva ad un'unica ipotesi e quindi all'autografia spontanea e genuina, escludendo le varie ipotesi di apocrifia illustrate (imitazione di fantasia, a mano libera, dissimulazione ecc..).

La prospettiva di parte attrice circa un'indebita appropriazione della somma, che secondo quanto esposto in ricorso sarebbe stata effettuata dal convenuto profittando dell'assenza del padre e della cointestazione del conto, non ha quindi trovato alcun riscontro.

Deve quindi affermarsi che non solo il primo importo di €. 13.000,00 accreditato al figlio in data 7.4.2015, ma anche il successivo bonifico di €. 100.000,00 oggetto di verifica, sono stati disposti dal Longo in persona.

A fronte delle giustificazioni addotte dal convenuto, con particolare riguardo al tenore della corrispondenza stragiudiziale, l'attore in ricorso affermava l'infondatezza della tesi secondo cui i bonifici altro non erano che elargizioni liberali del padre a favore del figlio; la dazione di somme di denaro attraverso bonifici bancari, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (C.Cass. 18725/2017) non costituiva una donazione indiretta, ma una donazione tipica ad esecuzione indiretta, che in assenza delle forme previste era nulla.

Pur non negando, come osservato, la mancanza di forma né la circostanza che la dazione non fosse di modico valore, la prospettiva difensiva del convenuto giustificava l'attribuzione riconducendola alla

categoria dell'obbligazione naturale, che non ammette ripetizioni, fondata sulla dedizione ed accudimento prestati dal figlio sia durante la degenza ospedaliera del padre che al suo ritorno a casa, attese le condizioni dell'anziano.

Partendo dalla trattazione del bonifico di €. 100.000,00, ritiene il Tribunale la tesi dell'obbligazione naturale non divisibile; sulla scorta degli elementi concreti desunti dagli atti e delle risultanze, tale prospettazione non tiene motivatamente conto dei requisiti e condizioni sottesi a tale categoria di obbligazioni, da cui consegue la cd. soluti retentio.

Non è in discussione la spontaneità con cui sarebbe stato effettuato il bonifico; l'accertata paternità della firma esclude che il convenuto abbia profittato della cointestazione del conto per attribuirsi la somma di €. 100.000,00.

Va peraltro osservato che il alla prima udienza di comparizione e prima del mutamento del rito, nel corso del libero interrogatorio ribadiva di non avere provveduto a tale operazione, fornendo una diversa ricostruzione dell'intera vicenda, non coltivata poi nella fase istruttoria.

Dalle successive difese si apprendeva che in sede di ricorso per l'apertura di un'ASO a favore dell'anziano, questi veniva sottoposto ad una perizia sulle complessive condizioni di capacità d'intendere e volere, che mettevano in luce un deterioramento accompagnato da labilità mnesica e depressione reattiva a dispiaceri in ambito familiare.

Tale diagnosi, afferente in particolare al funzionamento della memoria, pare giustificare la rimozione che l'attore ha di fatto manifestato rispetto al bonifico di €. 100.000,00; peraltro non sono emersi elementi per affermare che l'anziano sia stato costretto a recarsi in banca ad effettuare il bonifico, che quindi costituisce atto volontario e spontaneo.

Potrebbe ancora affermarsi, in ragione dei rapporti familiari tra le parti, che la prestazione economica a favore del convenuto trovasse ragione e giustificazione nella sua condotta accuditiva ed assistenziale verso il padre.

Deve peraltro rilevarsi che nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli vi sono naturali diritti/doveri di reciproca assistenza e vicinanza, fra cui quello economico di mantenimento (artt. 404 e segg. c.c. in materia di alimenti). E' dubbio quindi che l'avere assistito un genitore in difficoltà per ragioni di età e salute, assurga ad un rango così elevato da costituire fonte di un obbligazione naturale, e non al contrario costituisca normale espressione di quel naturale e gratuito affetto verso i propri cari.

L'interrogativo si impone poiché l'attribuzione economica, secondo le circostanze concrete e i rapporti tra le parti, può declinare verso la mera riconoscenza, qualificando la prestazione come liberalità remuneratoria, laddove non vi sia l'esigenza di andare a soddisfare uno specifico dovere morale o sociale, ma semplicemente manifestare il proprio apprezzamento e gratitudine (in punto e sulle

differenze “ *La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione remuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.*” C.Cass. 19578/2016; ancora sulla liberalità remuneratoria : “ *La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario.*” C.Cass. 10262/2016).

Anche a volere prescindere dai dubbi illustrati, ciò che peraltro appare totalmente assente nella prospettazione difensiva del convenuto, è il requisito della proporzionalità ed adeguatezza della prestazione, poiché l'attribuzione economica disposta a favore del medesimo appare di valore indiscutibilmente assai elevato rispetto alle condizioni economiche del Longo, le cui uniche entrate sono costituite dalla pensione di vecchiaia; invero all'esito della dazione della somma, preceduta dal bonifico di €. 13.000,00, il Longo si era di fatto quasi del tutto spogliato dei propri risparmi, lasciando sul conto una somma che per quanto non esigua (€. 25.758,00), non appariva certamente comparabile con l'entità della donazione effettuata.

Deve poi ancora osservarsi che la tesi dell'obbligazione naturale stride con quanto lo stesso convenuto illustrava nella proprie difese, laddove affermava che il padre già in precedenza aveva espresso il proprio intendimento affinché le somme giacenti sul conto pervenissero al figlio dopo la sua morte; o il genitore aveva inteso obbligarsi verso il figlio in ragione dei servizi resi, in adempimento di un debito morale che avvertiva, ovvero voleva beneficiare il congiunto, anticipando le proprie volontà successorie.

Deve quindi escludersi, perché non integrate le condizioni, che il bonifico dell'8.7.2015 sia riconducibile ad un'obbligazione naturale.

Parimenti inaccoglibile, al fine di contrastare le difese attoree, appare la tesi della donazione remuneratoria indiretta.

Sia che il bonifico dell'8.7.2015 a favore del convenuto abbia realizzato una donazione diretta, che integrato la previsione di all'art. 770 co. 1 c.c., alla mancata osservanza della forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 789 c.c., consegue la nullità della disposizione economica; in punto “ *Per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal*

donatario; pertanto, per la validità della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione. C.Cass.14981/2002; nello stesso senso: “ A differenza del cosiddetto negotium mixtum cum donazione, nel quale sullo scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso e per la cui validità è sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione remuneratoria, nella quale il donante persegue oltre allo scopo di liberalità anche lo scopo del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è quella dell’atto pubblico. C.Cass. 3499/1999.

Appare poi artificioso ricondurre il bonifico in discussione alla cornice delle liberalità indirette, di cui difettano nel caso di specie le condizioni, come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte (SU 18725/2017), “ *In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. Infatti, l’operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l’ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l’istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest’ultimo e l’ordinante.”*

Deve escludersi quindi che la prestazione economica, mediante un bonifico, ancorchè giustificata da sentimenti di riconoscenza del Longo verso il figlio per le cure e l’assistenza prestata e quindi tale da essere ricondotto alla categoria delle liberalità remuneratorie, potesse essere effettuata senza l’osservanza della forma solenne di cui all’art. 782 c.c..

Quanto alla cointestazione del conto, da cui trarre argomenti per sostenere che la restituzione dell’intera somma bonificata non potrebbe che essere limitata al 50%, appare sufficiente richiamare quanto dallo stesso convenuto dichiarato al Giudice nel corso dell’udienza del 25.10.2018, laddove il Longo ammetteva che il conto in discussione era cointestato per mere ragioni pratiche, ma alimentato esclusivamente da entrate di pertinenza del padre.

Non trova quindi applicazione alcuna presunzione di contitolarità effettiva del saldo del conto, poiché non alimentato dal convenuto, che significativamente dichiarava di avere comunque contribuito in modo indiretto al menage familiare sino al 2000, epoca in cui si trasferiva a vivere a Torino lasciando

la casa paterna.

Posto che le somme sul conto erano di esclusiva titolarità del ricorrente, il convenuto nella comparsa conclusionale osservava infine come la giurisprudenza di legittimità avesse ricondotto la cointestazione del conto a firme congiunte, alla donazione indiretta, che non richiede il rispetto della forma solenne; stante l'originaria cointestazione, il 50% della somma bonificata apparteneva quindi già al

Si tratta di tesi difensiva tardiva, non proposta nei termini processuali a disposizione della parte convenuta, la cui trattazione deve ritenersi preclusa in sede di difese conclusive, e comunque smentita dalle stesse dichiarazioni del al GI circa le ragioni pratiche sottese alla cointestazione, che certamente esulavano dall'*animus donandi*.

Quanto infine alla somma di €. 13.000,00, è ragionevole supporre che l'attribuzione del suddetto importo tenesse conto anche degli esborsi sostenuti dal e della contrazione subita dalla sua attività di piccolo imprenditore; è certo peraltro che la somma versata appare assai più consistente rispetto a quanto documentato a titolo di spese (scontrini, fatture, di cui una relativa alle rette della RSA), mentre la prova circa la contrazione dei redditi effettivamente si fonda su un'affermazione testimoniale *de relato*.

Per contro deve osservarsi che sia in comparsa che nelle dichiarazioni rese in udienza (*" sia la somma di €. 13.000,00 che l'importo di €. 100.000,00 sono stati il frutto di una donazione di mio padre "*), la dazione di tale somma veniva nuovamente ricondotta alla donazione, e tale (*" regalo "*) è stata anche qualificata nella contabile di bonifico del 7.4.2015.

Anche per tale elargizione, la sua eventuale natura remuneratoria imponeva l'osservanza della forma dell'atto pubblico, non potendosi affermare, come già sopra illustrato, la sua riconducibilità alla categoria delle donazioni indirette.

Parte convenuta è quindi tenuta alla restituzione della complessiva somma di €.113.000,00, poiché atti dispositivi, riconducibili alla donazione, effettuati senza il rispetto della forma solenne.

Oltre alla somma sopra stabilita, debbono essere riconosciuti gli interessi dalla domanda al saldo; deve invece escludersi la rivalutazione monetaria, posto che non è stato in alcun modo chiarito in quale misura il avrebbe gestito tale somma e quindi quale danno consegua alla sua omessa disponibilità.

Quanto alle spese di lite, poiché la tesi circa l'apocrifia della firma non ha trovato conferme, deve affermarsi anche a carico di parte attrice una parziale soccombenza, con conseguente compensazione degli oneri di lite in misura che si ritiene congruo stabilire nel 50%, atteso l'accoglimento della domanda subordinata e il totale rigetto delle domande del convenuto.

La determinazione delle spese deve tenere conto del valore della causa (€. 113.000,00); la

quantificazione effettuata da parte attrice, con riferimento ai valori medi, appare corretta, con conseguente calcolo degli oneri di lite in €. 13.430,00, il cui 50 % deve essere posto a carico del convenuto.

Quanto alle spese della CTU, debbono essere in via definitiva poste e carico di parte attrice, soccombente su tale profilo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda subordinata di parte attrice e per l'effetto dichiara la nullità delle donazioni poste in essere da _____ per vizio di forma.

Dichiara tenuto e condanna _____ a restituire a _____ la complessiva somma di € 113.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Respinge le domande tutte promosse da parte convenuta.

Compensa le spese tra le parti nella misura del 50%.

Dichiara tenuto e condanna _____ a rimborsare a _____ il restante 50% delle spese di lite che si liquidano in €. 6.715,00 per onorari, €. 327,20 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali.

Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di _____

Così deciso in Torino, 19 gennaio 2021

Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti